



PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO: Patrocinio, un'attestazione
sui compensi non saldati (Il Sole 24
Ore)

IL SOLE 24 ORE

Professione. Possibile dal 2016
«scontare» i crediti per la difesa a spese
dello Stato

Patrocinio, un'attestazione sui compensi non saldati

Compensazione ammessa solo se
l'importo è fissato in via definitiva

Lun.8 - Compensazione - ma con qualche
limite - per gli avvocati in credito con
l'Erario per la liquidazione dei loro
onorari derivanti dal patrocinio a spese
dello Stato. È questa la novità contenuta
nella legge di stabilità 2016.
È noto che il testo unico sulle spese di
giustizia (il Dpr 115/2002) prevede che al
cittadino non abbiente debba essere
assicurata la difesa tecnica nei giudizi di
cui è parte. Se dimostra (e può farlo

anche con autocertificazione) che il suo reddito non supera 11.528,41 euro, eventualmente elevato di 1.032,91 euro per ciascuno dei familiari conviventi, il cittadino viene ammesso dal giudice al beneficio del gratuito patrocinio. Può cioè scegliersi un avvocato che, alla fine del processo, richiederà allo Stato il pagamento dei suoi onorari.

La procedura

L'istanza di liquidazione viene presentata dal difensore al giudice che ha proceduto e che, con un decreto, calcola le spettanze e ne ordina il pagamento. Quando tale decreto viene emesso, esso diventa titolo di pagamento della spesa e rende azionabile il credito dell'avvocato nei confronti dell'Erario. Ma come spesso accade quando la pubblica amministrazione deve provvedere al pagamento, il professionista si trova ad attendere anche molto tempo prima della corresponsione delle sue spettanze.

Grazie alla disposizione contenuta nel comma 778 dell'unico articolo della legge di Stabilità, a decorrere dal 2016, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari, in qualsiasi data maturati e ancora non saldati, possono portarli in compensazione con i loro debiti tributari di qualsiasi tipo, cioè per imposte e tasse (ivi compresa l'Iva), ma anche per il pagamento dei contributi previdenziali per i loro dipendenti. La norma non cita i contributi previdenziali dell'avvocato stesso, il che fa pensare a una esclusione volontaria del legislatore.

La compensazione è «ammessa», dice legge di Stabilità, e pertanto non è automatica, anche perché in realtà viene introdotta una forma di pagamento

alternativo di tasse, imposte o contributi previdenziali; un pagamento che si effettua anziché con il versamento del dovuto, con la cessione dei crediti derivanti dalla liquidazione dei compensi all'ente o all'articolazione dello Stato nei confronti del quale l'avvocato è debitore e che non è necessariamente quella tenuta a liquidargli la prestazione fornita al cittadino ammesso al gratuito patrocinio.

La cessione può essere anche parziale e può essere effettuata entro il limite massimo pari all'ammontare di quegli stessi crediti per prestazioni forensi, aumentati dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. Espressamente è prevista l'esenzione di tali cessioni da ogni imposta di registro o di bollo per non sovraccaricarle di un'ulteriore onere fiscale. Non possono essere ceduti e quindi nemmeno compensati i crediti fondati su decreto di pagamento avverso il quale sia stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia, che rinvia ad uno speciale giudizio di impugnazione con rito sommario di cognizione introdotto dall'articolo 15 del Dlgs 150/2011.

La ragione di questo divieto è semplice. Il decreto di pagamento ha efficacia esecutiva anche se non è ancora divenuto irrevocabile, tant'è vero che nell'eventuale giudizio di opposizione è prevista la facoltà per il giudice, ove lo ritenga, di sospenderne l'efficacia esecutiva. Se ciò non avviene il difensore potrebbe fare valere il decreto di pagamento ad ogni fine e quindi se del caso anche per cederlo in compensazione. Tuttavia la pendenza di

un giudizio di impugnazione comporta la possibilità che il decreto di pagamento venga modificato in tutto o in parte, rendendo incerti sia l'entità delle somme dovute al professionista sia gli esiti della compensazione da lui richiesta. La scelta prudenziale della legge di Stabilità è di consentire la cessione solo quando non sia stata presentata opposizione da nessuno dei soggetti legittimati e quindi l'ammontare del credito sia certo.

Il difensore dovrà pertanto munirsi di attestazione di cancelleria riguardo il decorso dei termini per la proposizione dell'opposizione, altrimenti il credito non potrà essere compensato.

Le risorse a regime

Ai fini della programmazione di spesa pubblica, la legge di stabilità fissa come limite massimo per le operazioni di compensazione quello di 10 milioni di euro annui.

La norma tuttavia non introduce una misura *una tantum* ma con la significativa formula «a decorrere dal 2016» segnala che la misura introdotta sarà stabilizzata e verosimilmente rifinanziata negli anni a venire.
Giovanbattista Tona

I crediti devono essere definitivi

È possibile compensare solo le spese, i diritti e gli onorari di avvocato liquidati dell'autorità giudiziaria con decreto di

pagamento in favore dei difensori di cittadini ammessi al gratuito patrocinio

Nei confronti del decreto non deve essere stata presentata opposizione. Il credito deve essere cioè cristallizzato

Anche se la legge non lo specifica vanno equiparati i crediti i per i quali l'opposizione sia stata respinta con provvedimento definitivo

I debiti fiscali che si possono compensare

Nessun limite per i debiti fiscali con i quali è possibile compensare i crediti degli avvocati: si può compensare ogni imposta e tassa (Iva compresa) ma anche i debiti per i contributi previdenziali per i dipendenti

La lettera della legge sembra escludere i debiti per i contributi previdenziali per gli avvocati perché fa espresso riferimento solo ai contributi previdenziali per i dipendenti del professionista e poi parla di imposte e tasse

L'opposizione al decreto di pagamento

L'opposizione al decreto di pagamento (che impedisce la compensazione) può essere proposta dalle parti del processo, e quindi anche dal Pm. Può essere proposta anche dall'avvocato in favore del quale viene disposto il pagamento. Questo avviene in particolare quando il calcolo dei compensi non sia ritenuto congruo. Ora,

prima di opporsi a un decreto che non lo soddisfa, l'avvocato dovrà tenere conto che ciò bloccherà la compensazione.

Cessione anche parziale

La compensazione avviene mediante la cessione di crediti, che siano maturati nel 2016 o anche precedentemente al 2016, purché non siano ancora saldati dall'amministrazione pubblica

Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità, la compensazione può essere parziale, cioè potrà riguardare solo una parte di quanto dovuto a titolo di imposta o tassa o contributi previdenziali per i dipendenti

Data: 08/02/2016